



CITTA' DI CASTROVILLARI

Ordinanza N° 5381

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 30 Aprile, 1, 2, 3 Maggio 2015 si svolgono in questa Città i tradizionali festeggiamenti della Madonna del Castello e del Crocifisso;

TENUTO CONTO che tale manifestazione, consuetudinariamente, attrae notevole partecipazione di pubblico, nonché la presenza di diversi operatori commerciali su aree pubbliche che producono richiesta di occupazione di spazi pubblici al fine di poter esitare i loro prodotti;

PRESO ATTO che allo stato non è adottato regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

VISTI gli articoli 28, commi 15 e 16°, e 29, commi 2 e 3, del D.lgs n 114 del 31/03/98, limitatamente alla parte in cui ai comuni viene data facoltà di determinare tipologie merceologiche e stabilire limiti e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per motivi di pubblico interesse;

VISTA la disponibilità degli spazi pubblici in relazione alle esigenze della viabilità veicolare e pedonale secondo le indicazioni espresse dal Comando di Polizia Locale;

VISTI gli articoli 3, 13 e 14 della legge regionale 18/99;

Ritenuto, per motivi di migliore fruibilità del servizio da rendere, apportare modifiche a quanto stabilito con la l'ordinanza n.52.59 /2015 in ordine alla destinazione merceologica degli spazi

ORDINA

1. In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Castello, e precisamente dal 30/04/2015 al 03/05/2015, i posteggi destinati agli operatori commerciali su aree pubbliche e ai titolari di licenza ai sensi degli articoli 68 e/o 121 del TULPS devono essere assegnati nel modo seguente:
 - A) **Corso Garibaldi lato destro**: dall'intersezione stradale di C.so L. Saraceni fino all'intersezione con Via U. Foscolo con esclusione della Piazza XXV Luglio (Piazza Municipio) fino all'intersezione con Via E. Turco. I banchi di vendita posti sulla sede stradale non dovranno superare la profondità di m. 4 (quattro);
Lato sinistro dall'intersezione di Via R. Salerni fino all'intersezione di Via Giuseppe Pace e dall'intersezione di Via L. Perretti fino all'intersezione con Via Dionisio Baratta installando i banchi di vendita sul marciapiedi;
 - B) **Via Roma** laddove vi siano spazi compatibili con l'allogazione di posteggi;
 - C) **Piazzale antistante lo stadio "Mimmo Rende"**

Gli orari che gli operatori dovranno osservare sono così determinati :

SABATO ' 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 24.00; DOMENICA ' 1 maggio dalle ore 08.00 alle ore 24.00; LUNEDI' 2 maggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e MARTEDI' 3 maggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Il numero massimo di posteggi assegnabili è pari a 54 così suddivisi: N. 6 settore alimentare – N. 38 settore non alimentare – N. 4 spettacoli viaggianti - N. 6 per la somministrazione di alimenti e bevande precisando che nel Piazzale antistante lo stadio "Mimmo Rende" può essere assegnato N. 1 posteggio con preferenza per la somministrazione di alimenti e bevande..

La graduatoria degli aventi diritto verrà formulata ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 18/99, prendendo in esame le domande pervenute entro la data dell' 8.4.2016.

E' consentito ai soli titolari di attività di commercio di prodotti alimentari che intendono produrre SCIA temporanea per la somministrazione all'interno del proprio locale di vendita, l'occupazione temporanea di suolo pubblico dello spazio antistante il proprio esercizio nei limiti dimensionali compatibili con i posteggi e il transito pedonale.

2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: frutta secca, dolci e torroni, somministrazione di alimenti e bevande;

Gli operatori commerciali su aree pubbliche del settore non alimentare potranno alienare i prodotti limitatamente alle seguenti tipologie di merci: Libri, bigiotteria, giocattoli e gadget, prodotti di artigianato etnico e locale;

3. E' fatto divieto di impianti ed installazioni di stands con uso di animali vivi di qualsiasi specie e natura, tanto se destinati alla vendita quanto a doni o a premi;
4. Chiunque viola le limitazioni e i divieti dei punti 2 e 3 sarà punito ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. N° 114 del 31 marzo 1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516.00 a Euro 3098.00.

Il Comando della Polizia Locale curerà l'esecuzione delle assegnazioni come predisposte dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Agricoltura – Insediamenti Produttivi – Commercio – Fiere e Mercati, nonché la predisposizione della opportuna segnaletica.

Gli agenti della Forza Pubblica e chiunque spetti per legge, sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.
CHE LA STESSA SIA NOTIFICATA A:

- Commissariato della Polizia di Stato (Castrovillari);
- Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari);
- Comando Tenenza Guardia di Finanza (Castrovillari);
- Comando Polizia Locale (Castrovillari);
- Comando VV. FF. (Castrovillari);
- Al Responsabile del Servizio Ambiente per quanto di competenza (SEDE)
- Al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio (SEDE)

Dalla Residenza Municipale, addì 13.4.06

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Rosalba MIRAGLIA



Il SINDACO
Avv. Domenico Lo Polito